



Nº 2

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

NOTIZIA DI DECISIONE PENALE
(su questione nuova o oggetto di contrasto di giurisprudenza)

Ud. 17/09/2015
Pres. Amedeo Franco
Rel. Alessio Scarcella
P.M. Gabriele Mazzotta

Ricorso n. 12999/2015 R.G.

Imputato: Pennacchini

Questione esaminata: Se, in un procedimento penale riguardante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, cod. pen. e dell'articolo 161 di tale codice - come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 - il quale prevede che l'atto interruttivo verificatosi comporta il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale: a) è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, prevedendo termini assoluti di prescrizione che possono determinare l'impunità del reato, con conseguente potenziale lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea; b) comporta l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le predette disposizioni di diritto interno in quanto possono pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione.

Soluzione adottata: Affermativa.

Eventuali riferimenti normativi: D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2; Cod. pen., art. 160, u.co., seconda parte, cod. pen.; Cod. pen., art. 161; T.F.U.E., art. 325

Il Presidente
Amedeo Franco